Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 giugno 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 giugno 1978, n. **282.**

Modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio, del 17 maggio 1977 e n. 1822/77 della commissione, del 5 agosto 1977 relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione sul territorio della Repubblica dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio, del 17 maggio 1977 e n. 1822/77 della commissione, del 5 agosto 1977, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità dovuto dai produttori di latte bovino, per i casi ivi previsti, sono comprese nella definizione di impresa di trattamento o di trasformazione di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1822/77 tutte le imprese, comunque costituite, che trattano, trasformano o commercializzano latte bovino acquistato e/o conferito dai produttori.

Sono escluse dalla definizione suddetta quelle associazioni, anche di fatto, che utilizzano impianti collettivi per la trasformazione del latte, e nelle quali ogni singolo associato provvede alla commercializzazione del prodotto finito di propria spettanza.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto sono assimilate alle aziende agricole di montagna di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, esonerate dal prelievo, quelle che, pur avendo superfici territoriali al di fuori delle zone delimitate, hanno:

a) la stalla ubicata in zona di montagna, così come delimitata dalla direttiva (CEE) n. 75/268 del consiglio, del 28 aprile 1975.

Nel caso che l'azienda abbia più stalle, ai fini dell'esonero dall'obbligo del prelievo, viene presa in considerazione l'ubicazione della stalla con maggiore produzione di latte;

b) il 90 per cento della superficie territoriale aziendale situata in dette zone di montagna.

Sono altresì esonerati dal prelievo di corresponsabilità, ai sensi della decisione della commissione (CEE) del 4 novembre 1977, quei produttori la cui azienda abbia la stalla ubicata in una delle seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Per i produttori le cui aziende non ricadono nella previsione del precedente articolo e che abbiano superfici aziendali parzialmente ubicate nelle zone di montagna o nelle regioni di cui al medesimo precedente articolo, l'importo del prelievo di corresponsabilità è determinato in proporzione all'incidenza che la superficie foraggera ricadente nelle zone soggette al prelievo ha sulla superficie foraggera totale dell'azienda.

Art. 4.

La contabilità di magazzino di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1822/77 deve avere una periodicità mensile.

Il registro di magazzino deve essere numerato e bollato ai sensi dell'art. 2215 del codice civile in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative e deve essere tenuto a norma dell'art. 2219 dello stesso codice.

L'eccezione prevista dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1822/77, che esonera dall'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino, è estesa alle imprese che acquistano unicamente latte proveniente da produttori totalmente esonerati dal prelievo.

Art. 5.

I produttori di latte, esonerati anche parzialmente dal prelievo di corresponsabilità in base alle disposizioni comunitarie e del presente decreto, per fruire dell'esenzione o della riduzione del prelievo medesimo, sono tenuti a presentare all'acquirente una apposita dichiarazione, in carta semplice, corredata da una certificazione del sindaco o del presidente della comunità montana, competenti per territorio, attestante che l'azienda ha i requisiti richiesti per l'esonero o per la riduzione del prelievo, precisando in tal caso la misura della riduzione stessa, espressa in percentuale.

L'impresa acquirente dovrà trattenere la documentazione giustificativa dell'esonero o della riduzione del prelievo e tenerla a disposizione del personale addetto al controllo.

Art. 6.

La cessione del latte tra imprese, come definite dall'art. 1 del presente decreto, deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa venditrice dalla quale risulti che il prodotto in questione è già stato assoggettato al prelievo di corresponsabilità, anche parziale, se rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 3 del presente decreto, ovvero che lo stesso è esente, in tutto o in parte, da prelievo perché prodotto nelle zone escluse da tale obbligo.

Art. 7.

Il prelievo per il latte fornito dal produttore nel periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine del mese dell'entrata in vigore del presente decreto viene trattenuto dalle imprese sui pagamenti che le stesse effettueranno ai produttori:

a) per le imprese che effettuano il saldo del latte venduto o conferito dal produttore una volta all'anno, a chiusura della gestione annuale;

b) per le imprese che non rientrano fra quelle previste dalla precedente lettera *a*), in rate mensili scaglionate entro il settimo mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Tenuto conto della disposizione prevista dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77, l'aiuto comunitario per il latte scremato e per il latticello prodotti ed utilizzati per l'alimentazione dei propri animali, previsto dagli articoli 6, 7, 8 ed 8-*bis* del regolamento (CEE) n. 1105/68 della commissione, del 27 luglio 1968, è corrisposto agli allevatori interessati a condizione che dimostrino di aver soddisfatto l'obbligo di pagare, per ogni 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello, il prelievo stabilito dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77, o di esserne esonerati.

Le imprese che beneficiano degli aiuti per il latte scremato ed il latticello utilizzati per l'alimentazione dei propri animali ai sensi della regolamentazione comunitaria, sono esonerate dall'obbligo di dimostrazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora dimostrino di aver già trattenuto il prelievo sul latte dei conferenti.

Sono tenuti al versamento del prelievo anche gli agricoltori facenti parte delle associazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, qualora percepiscano gli aiuti comunitari per il latte scremato ed il latticello, e sempre che non ricadano nelle zone espressamente esonerate.

Il versamento del prelievo di cui al presente articolo per il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine del mese dell'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere effettuato, anche ratealmente, entro il settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Le somme relative al prelievo di corresponsabilità, trattenute dalle imprese ai produttori o che devono essere corrisposte direttamente dai produttori, sono versate, nei termini e con le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1822/77, in una contabilità speciale ai sensi dell'art. 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali servizi tesoro intestata al « Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sul latte », aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

Le somme suddette dovranno mensilmente affluire ad un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale intestato « Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sul latte ».

I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inoltre inviare, nei termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1822/77, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una dichiarazione, accompagnata da una copia

della ricevuta del versamento, dalla quale risultino i quantitativi mensili di latte consegnato dai produttori e/o il quantitativo di latte soggetto a prelievo.

Le imprese, che ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77 versano il prelievo sulla base del latte scremato e del latticello che beneficiano dell'aiuto comunitario, nella dichiarazione devono indicare i quantitativi di latte scremato e di latticello per i quali hanno richiesto l'aiuto.

Per il periodo arretrato, dal 16 settembre 1977 al giorno di entrata in vigore del presente decreto, le dichiarazioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere inviate al competente ufficio entro i dieci giorni successivi a quello in cui sarà stato effettuato il versamento. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 di ogni mese comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma riscossa nel mese precedente.

Art. 10.

Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto è affidato agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.

Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuto nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. La soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo nella ipotesi in cui il versamento non sia effettuato entro il trentesimo giorno dal termine suddetto.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto e la differenza venga corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la soprattassa è pari al 50 per cento delle somme versate tardivamente. Qualora la differenza non venga corrisposta entro tale termine la soprattassa è pari al doppio delle somme ancora dovute.

In caso di irregolare tenuta della contabilità di magazzino di cui all'art. 4 del presente decreto si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.000.000.

Art. 11.

In caso di infrazione il processo verbale redatto dagli ufficiali o dagli agenti di polizia tributaria deve essere trasmesso all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione l'infrazione stessa è stata accertata. L'ufficio, determinato l'ammontare del prelievo di corresponsabilità dovuto, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi, emette ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.

Si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, quanto alla misura e decorrenza degli interessi.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1978

FANFANI

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI — BONIFACIO — MALFATTI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. 283.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

cardiochirurgia;
chirurgia toraco-polmonare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. 284.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze venne assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 16 marzo 1978, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento (3ª cattedra) della cattedra di diritto amministrativo, in considerazione dell'elevato numero di studenti (circa 1500);

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale è trasferito al raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo presso la stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 354

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1978.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1977, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari al 15,42 per cento rispetto a quelle prese a base per la determinazione dell'ultima variazione delle pensioni della categoria di cui trattasi, disposta con il decreto ministeriale 24 giugno 1977, nella misura dell'8,57 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1977;

Considerato che, a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del predetto fondo, sull'intero ammontare, con decorrenza 1° luglio 1977;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che il fondo presenta un disavanzo patrimoniale, per cui si rende necessaria l'imposizione a decorrere dal 1° luglio 1977 di un contributo aggiuntivo, come previsto dal sesto comma del più volte citato art. 11 della legge n. 1079 del 1971, nella misura del 3,60 per cento, da ripartirsi, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, fra datori di lavoro e lavoratori, rispettivamente, nella misura del 2,95 per cento e dello 0,65 per cento;

Visto il parere espresso a riguardo dal comitato amministratore del fondo;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1977, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data e per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° luglio 1977, l'aumento di cui al comma precedente si applica con effetto dalla data di decorrenza delle pensioni stesse.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1977, i contributi dovuti, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono ulteriormente aumentati, rispettivamente, in misura pari al 2,95 per cento ed allo 0,65 per cento delle retribuzioni degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ialiana.

Roma, addì 12 maggio 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

TABELLA RECANTE LE PERCENTUALI D'AUMENTO DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

Decorrenza delle pensioni Anno 1977	Percentuale di aumento
—	—
fino a gennaio	15,42
1° febbraio	14,67
1° marzo	12,66
1° aprile	10,71
1° maggio	8,84
1° giugno	6,26
1° luglio	3,80
1° agosto	2,04
1° settembre	1,35
1° ottobre	0,67

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(5005)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anfecina » discoidi 20 e 25, della relativa categoria 6 supposte per adulti, nonchè della serie di categoria 6 supposte per uso pediatrico, della ditta Crosara - Laboratorio farmaco biologico, in Valdagno. (Decreto di revoca n. 5150/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 novembre 1961, 20 agosto 1959 e 9 maggio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 15443, 15443/*A* e 15443/*A*-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Anfecina » discoidi 20 e 25, la relativa categoria 6 supposte per adulti, nonché la serie di categoria 6 supposte per uso pediatrico, a nome della ditta Crosara - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Valdagno (Vicenza), piazza Mercato, 6, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anfecina » discoidi 20 e 25, della relativa categoria 6 supposte per adulti, nonché della serie di categoria 6 supposte per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 15443, 15443/*A* e 15443/*A*-1, in data 15 novembre 1961, 20 agosto 1959 e 9 maggio 1960, a nome della ditta Crosara - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Valdagno (Vicenza), piazza Mercato, 6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4761)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kofficola » 40 compresse × 1 g, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Budin & C., in Roma. (Decreto di revoca numero 5149/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 febbraio 1955, con il quale venne registrata al n. 9717 la specialità medicinale denominata « Kofficola » 40 compresse × 1 g, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Budin & C., con sede in Roma, via Ombrone, 1/*A*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Kofficola » 40 compresse × 1 g, registrata al n. 9717 in data 2 febbraio 1955, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Budin & C., con sede in Roma, via Ombrone, 1/*A*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4760)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lassativo Jubol », nelle confezioni da 6, 30 e 50 confetti, della ditta Archifar, in Milano. (Decreto di revoca n. 5148/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 dicembre 1954 e 10 dicembre 1955, con i quali venne registrata al n. 9604 la specialità medicinale denominata « Lassativo Jubol », nelle confezioni da 6, 30 e 50 confetti, a nome della ditta Archifar, con sede in Milano, via Trivulzio, 18, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, per irrazionalità della composizione in relazione alle indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lassativo Jubol », nelle confezioni da 6, 30 e 50 confetti, registrata al n. 9604 in data 6 dicembre 1954 e 10 dicembre 1955, a nome della ditta Archifar, con sede in Milano, via Trivulzio, 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Confetti ormovitaminici Candioli », nelle confezioni 70 per uomo e 70 per donna e della relativa categoria fiale, nelle confezioni 12 × 2 cc per uomo e 12 × 2 cc per donna, della ditta Istituto profilattico e farmaceutico Candioli, in Beinasco. (Decreto di revoca n. 5147/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 24 luglio 1951, con i quali vennero registrate ai numeri 4994 e 4994/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Confetti ormovitaminici Candioli », nelle confezioni 70 per uomo e 70 per donna, e la relativa categoria fiale nelle confezioni 12 × 2 cc per uomo e 12 × 2 cc per donna, a nome della ditta Istituto profilattico e farmaceutico Candioli, con sede in Torino - Beinasco, via Manzoni, 2, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, mancando la dimostrazione della validità e razionalità della stessa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Confetti ormo-vitaminici Candioli », nelle confezioni 70 per uomo e 70 per donna e della relativa categoria fiale nelle confezioni 12 × 2 cc per uomo e 12 × 2 cc per donna, registrate ai numeri 4994 e 4994/*A* in data 24 luglio 1951, a nome della ditta Istituto profilattico e farmaceutico Candioli di Torino - Beinasco, via Manzoni n. 2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4758)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colidene » capsule, nella confezione 10 capsule gelatinose da g 0,200 + g 0,050 e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 100 × g 3 + g 0,250 della ditta Laboratorio bioterapico milanese Selvi & C., in Milano. (Decreto di revoca n. 5146/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 19 settembre 1961, con i quali sono state registrate ai numeri 11903 e 11903/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Colidene » capsule, nella confezione 10 capsule gelatinose da g 0,200 + g 0,050 e la relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da g 100 × g 3 + g 0,250, a nome della ditta Laboratorio bioterapico milanese Selvi & C., con sede in Milano, via Gallarate, 184, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colidene » capsule, nella confezione 10 capsule gelatinose da g 0,200 + g 0,050 e della relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da g 100 × g 3 + g 0,250, registrate rispettivamente ai numeri 11903 e 11903/*A* in data 19 settembre 1961, a nome della ditta Laboratorio bioterapico milanese Selvi & C., con sede in Milano, via Gallarate, 184.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4757)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte per adulti della specialità medicinale denominata « Chinoterpene » e della relativa serie pediatrica, nelle confezioni scatole da 6 e 10 supposte, della ditta A. Ceccarelli, in Firenze. (Decreto di revoca numero 5151/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 giugno 1955, 27 novembre 1957 e 30 maggio 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 9952/*A*, 9952/*B* e 9952/*A*-1 rispettivamente la categoria supposte adulti della specialità medicinale denominata « Chinoterpene » e la relativa serie pediatrica nelle confezioni scatole da 6 e 10 supposte, a nome della ditta A. Ceccarelli, con sede in Firenze, via Caponsacchi, 31, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole, essendo stata rilevata un'abusiva modifica di eccipiente e la presenza della vitamina *A* nel prodotto somministrato per via rettale;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata entro i termini stabiliti;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte adulti della specialità medicinale denominata « Chinoterpene » e della relativa serie pediatrica nelle confezioni scatole da 6 e 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 9952/*A*, 9952/*B* e 9952/*A*-1, in data 13 giugno 1955, 27 novembre 1957 e 30 maggio 1968, a nome della ditta A. Ceccarelli, con sede in Firenze, via Caponsacchi, 31.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

(4762) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gruppo B liofilizzato », nella confezione 6 flaconcini a tappo perforabile + 6 fiale di solvente, della ditta Laboratorio chimico biologico Ellea, in Milano. (Decreto di revoca n. 5153/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 3 luglio 1959 e 28 ottobre 1968, con i quali è stata registrata al n. 12818 la specialità medicinale denominata « Gruppo B liofilizzato » nella confezione 6 flaconcini a tappo perforabile + 6 fiale solvente, a nome della ditta Laboratorio biochimico Ellea, con sede in Milano, via Schiapparelli, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole, essendo stata rilevata la non corrispondenza di alcuni componenti del prodotto medesimo al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata entro i termini stabiliti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gruppo B liofilizzato » nella confezione 6 flaconcini a tappo perforabile + 6 fiale solvente, registrata al n. 12818 in data 3 luglio 1959 e 28 ottobre 1968, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Ellea di Milano, via Schiapparelli, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

(4764) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C.I.D.A. S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 2.400 accendisigari di origine e provenienza Giappone la ditta C.I.D.A. S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 5.742.960 di cui al mod. *B*-Import n. 3998458 rilasciato dal Banco di Roma in data 17 febbraio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 14 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di centosettantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valuario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 707591 del 15 novembre 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la merce in questione, proveniente dal Giappone, è stata, in data 19 marzo 1975 inviata in Svizzera quale oggetto di una operazione di transito occasionale; successivamente, non avendo l'importatore svizzero ottemperato agli obblighi di pagamento, la merce è stata introdotta in Italia;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 29 settembre 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto questa non è stata in grado di esibire documentazione attestante quanto precede, con particolare riferimento alla inadempienza dell'importatore svizzero;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C.I.D.A. S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5 % di Yen 5.742.960 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(4828)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con

finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 giugno 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1978
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 370

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tosoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 giugno 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1978
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 369

(5039)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 giugno 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1978
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 366

(5040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Bonelli, console onorario di Germania a Torino.

(4775)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Paul Handerson Scott, console generale di Gran Bretagna a Milano.

(4776)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5917, si approva l'atto n. 103201 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spadano Angela, nata a Castel Frentano (Chieti) il 19 aprile 1926, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estese mq 730, riportate in catasto alle particelle numeri 659 parte e 760 del foglio di mappa n. 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 89 e 90.

(4852)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5909, si approva l'atto n. 103185 di repertorio del 5 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Lucia, nata a Castel Frentano il 5 settembre 1909, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estesa mq 1830, riportata in catasto alla particella n. 862 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 13.

(4853)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5586, si approva l'atto n. 103300 di repertorio del 19 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rosato Elisabetta, nata il 2 luglio 1921 a S. Eusanio del Sangro (Chieti), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano (Chieti) estese mq 12.490, riportate in catasto alle particelle numeri 1 parte, 2 parte e 53 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 594 e 598 del foglio di mappa n. 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 1 e 3.

(4854)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5915, si approva l'atto n. 103198 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Assunta, nata a Castel Frentano (Chieti) il 9 aprile 1895, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estese mq 1530, riportate in catasto alle particelle numeri 337 parte e 894 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 57 e 58.

(4855)

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 6201, si approva l'atto n. 104192 di repertorio del 9 dicembre 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Angelo-Michele nato a Cupello (Chieti) il 16 marzo 1934, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq 17.105, riportate in catasto alle particelle numeri 148, 71 parte, 156, 76 parte e 157 del foglio di mappa n. 22 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 130, 165, 166, 169 e 170.

(4857)

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 6204, si approva l'atto n. 104198 di repertorio del 13 dicembre 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Cupello (Chieti) della zona demaniale, facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello estesa mq 4200, riportata in catasto alla particella n. 476, del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 242.

(4858)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Canosa di Puglia

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 6203, si approva l'atto n. 104196 di repertorio del 12 dicembre 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pinnetti Anna Maria, nata il 4 gennaio 1930 a Canosa di Puglia (Bari), della zona demaniale, facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa di Puglia, estesa mq 550, riportata in catasto alle particelle numeri 342 e 348 del foglio di mappa n. 54 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 82/*a* e 45/*b*.

(4856)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Zungoli

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, n. 4900, si approva l'atto n. 103069 di repertorio del 9 giugno 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Zungoli (Avellino), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in agro di Zungoli, estesa mq 2774, riportata in catasto alla particella n. 250 del foglio di mappa n. 3 del comune di Zungoli e nella planimetria tratturale con il n. 250.

(4859)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 6202, si approva l'atto n. 104193 di repertorio del 9 dicembre 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Del Gesso Giovina, nata a Gissi (Chieti) il 10 dicembre 1939, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Scerni (Chieti), estese mq 1240, riportate in catasto alle particelle numeri 16 parte, 17 parte, 19 parte e 508 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 201 e 202.

(4860)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 15 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	860,70	860,70	860,40	860,70	—	860,65	860,60	860,70	860,70	860,70
Dollaro canadese	767,95	767,95	768 —	767,95	—	767,90	767,73	767,95	767,95	767,95
Franco svizzero	452,02	452,02	452,50	452,02	—	452,01	452,54	452,02	452,02	452 —
Corona danese	151,97	151,97	152 —	151,97	—	151,95	151,95	151,97	151,97	151,95
Corona norvegese	159,15	159,15	159,15	159,15	—	159,10	159,10	159,15	159,15	159,15
Corona svedese	185,90	185,90	185,90	185,90	—	185,85	185,90	185,90	185,90	185,90
Fiorino olandese	383,52	383,52	383,60	383,52	—	383,50	383,59	383,52	383,52	383,50
Franco belga	26,172	26,172	26,2150	26,172	—	26,15	26,19	26,172	26,172	26,15
Franco francese	187,20	187,20	187 —	187,20	—	187,15	187,20	187,20	187,20	187,20
Lira sterlina	1574,70	1574,70	1574,80	1574,70	—	1574,65	1574,75	1574,70	1574,70	1574,70
Marco germanico	411,02	411,02	410,95	411,02	—	411,01	411,12	411,02	411,02	411 —
Scellino austriaco	57,224	57,224	57,25	57,224	—	57,20	57,255	57,224	56,224	57,22
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,80	19 —	—	19 —	18,80	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	10,816	10,816	10,82	10,816	—	10,80	10,818	10,816	10,816	10,80
Yen giapponese	3,982	3,982	3,98	3,982	—	3,95	3,98	3,982	3,982	3,98

Media dei titoli del 15 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,950
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,950
» 5 % (Ricostruzione)	98,450
» 5 % (Città di Trieste)	98,950
» 5 % (Beni esteri)	98,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,975
» 5,50 % » » 1968-83	81,825
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	90,400
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,525
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,550
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,900
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,850
» » » 10 % 1- 1-1981	94,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	860,65
Dollaro canadese	767,84
Franco svizzero	452,28
Corona danese	151,96
Corona norvegese	159,125
Corona svedese	185,90
Fiorino olandese	383,555
Franco belga	26,181
Franco francese	187,20
Lira sterlina	1574,725
Marco germanico	411,07
Scellino austriaco	57,239
Escudo portoghese	18,90
Peseta spagnola	10,817
Yen giapponese	3,981

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso ad otto posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » con sede di servizio presso la casa circondariale di Pescara.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Pescara;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad otto posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Pescara e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e lo anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dello art. 9 della legge 5 maggio 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione dei limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente articolo 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione C), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 366

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . (giorno, mese ed anno) . . . . . . domiciliata in . . . . . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria», in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Pescara.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . . ., di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1)

. . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(4815)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1978, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina ad operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

Datto atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè dalla legge 14 agosto 1975, n. 397;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Piemonte	n.	10
Liguria	»	6
Lombardia	»	18
Veneto	»	8
Emilia-Romagna	»	8
Toscana	»	5
Marche	»	3
Lazio	»	60
Abruzzo	»	3
Sardegna	»	6

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede, tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i docu-

menti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera A), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 28° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *D* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto-legge 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
aritmetica secondo il programma della scuola media di obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La prova scritta si svolgerà il giorno 15 *settembre* 1978, *alle ore otto, ed avrà luogo presso le seguenti sedi*:

Agrigento:

a) presso scuola media « Pirandello », via Acrone, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F;

b) presso istituto magistrale « Politi », via Acrone, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q;

c) presso istituto tecnico commerciale Fodera Quadrivio Spinasanta, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Ancona:

a) presso facoltà medicina, aula magna « Angelini » e aula A, via Grotte di Posatora, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) presso facoltà di ingegneria, aule A-B-X e disegno, via Montagnola, 30, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Bari:

a) presso istituto tecnico industriale « Panetti », via Re David, 186, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso istituto commerciale « Giulio Cesare », viale Einaudi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R;

c) presso istituto tecnico commerciale « Romanazzi », via Ulpiani, 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Bologna:

presso palazzo Podestà, piazza Nettuno, 2.

Brindisi:

presso istituto magistrale « Palumbo », via Achille Grandi.

Cagliari:

a) presso liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria, 3, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R;

b) presso liceo scientifico « Alberti », viale Colombo, 37, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Caltanissetta:

presso istituto tecnico commerciale « Mario Rapisardi », viale Regina Margherita, 27.

Campobasso:

presso scuola media statale « Francesco D'Ovidio », piazza della Repubblica.

Catania:

a) presso convitto nazionale « Mario Cutelli », via Vittorio Emanuele, 56, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F;

b) presso liceo ginnasio « Cutelli », via Firenze, 202, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M;

c) presso istituto tecnico per geometri « G. B. Vaccarini », via Cesare Vivante, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Catanzaro:

a) presso scuola media « Chimirri », via Marincola Pistoia, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H;

b) presso scuola elementare « Aldisio », via De Gasperi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: I, J, K, L, M, N;

c) presso istituto tecnico industriale « Scalfaro », piazza Matteotti, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Firenze:

a) presso sala esami intendenza di finanza, via del Pratello, 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C;

b) presso aula congressi centro traumatologico ortopedico, largo Palagi, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: D, E, F, G, H, I, J, K, L;

c) presso aule biennio facoltà ingegneria, viale Morgagni, 44, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Foggia:

presso scuola media « S. Altamura », via Alfredo Petrucci, 90, rione Candelaro.

Genova:

presso Fiera del Mare, padiglione D, facoltà ingegneria.

L'Aquila:

facoltà ingegneria, località Roio.

Lecce:

presso Università studi Lecce, palazzo Casto.

Messina:

a) presso istituto magistrale « Ainis », via Fleri provinciale, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E;

b) presso liceo ginnasio « Maurolico », via Cavour, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M;

c) presso liceo scientifico « Seguenza », via Sant'Agostino, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R;

d) presso liceo ginnasio « Lafarina », via Oratorio della Pace, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Milano:

presso Politecnico, via Bonardi, 9.

Napoli:

a) presso Politecnico facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B;

b) presso istituto tecnico commerciale « Serra », via Trinità delle Monache, 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: C, D;

c) presso istituto industriale « A. Righi », viale Kennedy, 112, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E, F, G, H;

d) presso istituto magistrale « Campanella», via S. Giovanni a Carbonara, 111, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: I, J, K, L;

e) presso l'istituto tecnico per geometri « G. B. della Porta », via Foria, 65, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere M, N;

f) presso il palazzo « Fondi », via Medina, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: O, P;

g) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: Q, R;

h) presso scuola media « Benedetto Croce », via Annibale de Gasperis, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T;

i) presso scuola media « Papini », piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: U, V, W, X, Y, Z.

Padova:

a) presso Università, via Loredan, 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

b) presso Università, via Loredan 10, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Palermo: presso Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino:

a) padiglione n. 20, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) padiglione n. 20A, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O;

c) padiglione n. 16, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R;

d) padiglione 1A, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T;

e) padiglione 1B, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: U, V, W, X, Y, Z.

Roma:

a) presso palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H;

b) presso palazzo dei congressi, EUR, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: I, J, K, L, M, N, O, P;

c) presso l'aula magna della pontificia Università di S. Tommaso, largo Angelicum, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con lettere Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Salerno:

a) presso facoltà magistero, piazza XXIV Maggio (ex piazza Malta), per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D;

b) presso scuola media « Tasso », via M. Iannicelli, rione Gelso, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O;

c) presso aula magna facoltà giurisprudenza, via Prudente, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Taranto:

a) presso scuola allievi operai arsenale Marina, con ingresso porta principale via Dipalma, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R;

b) presso palestra coperta XXI Luglio, via Viola, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Torino:

presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24.

Trapani:

presso l'istituto tecnico commerciale « Salvatore Calvino » via San Michele

Udine:

presso l'istituto tecnico industriale «Arturo Molignani», viale Leonardo da Vinci, 10.

Venezia:

presso Università «Ca' Foscari», Dorsoduro 3246.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si intendono ammessi con riserva e si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esame diversa da quella indicata nella domanda nei casi in cui i locali risultino non sufficientemente capienti e per particolari motivi, nonchè di variare la data degli esami stessi per ragione di forza maggiore. Tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono dispobili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati operatori tecnici in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 319

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova scritta nella sede di . . . .

(1) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(4931)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centoquarantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TORINO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centoquarantanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

Il 10% di tali posti, pari a n. 15, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Torino in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Torino, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968 n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituti di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità.

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa.

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Torino.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente, essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Torino e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 7 aprile 1978

Il direttore provinciale: PAONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1978
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 12

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino

Il sottoscritto (1) nato a il residente in via n. provincia chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 7 aprile 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data,

Firma
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di , ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4865)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di direttore del dispensario celtico comunale vacante nel comune di Sanremo.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del dispensario celtico presso il comune di Sanremo, sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati, entro tale termine, dovranno far pervenire la domanda e i relativi allegati all'ufficio del medico provinciale di Imperia secondo le norme stabilite nel bando di concorso pubblicato con provvedimento 2 settembre 1977, n. 30.

(4868)

Ulteriore riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di direttore del dispensario celtico comunale vacante nel comune di Imperia.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del dispensario celtico presso il comune di Imperia, sono nuovamente riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati, entro tale data, dovranno far pervenire la domanda e i relativi allegati all'ufficio del medico provinciale di Imperia secondo le norme stabilite nel bando di concorso pubblicato con provvedimento 25 gennaio 1977, n. 3.

(4869)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI SOAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soave (Verona).

(2165/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di cardiologia e unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(2160/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al centro antidiabetico presso l'ospedale di Matera

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al centro antidiabetico presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(2159/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di aiuto di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2158/S)

OSPEDALI RIUNITI « VERSILIA SUD » DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(2161/S)

OSPEDALE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(2191/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(2162/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(2163/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione tisiopneumologica III;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(2157/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di un concorso ad un posto di primario del servizio di trasfusione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1978, deve essere rettificato nel senso che ai fini dei requisiti di ammissione e delle modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, nonchè le norme di cui al regolamento organico dell'ente e non quelle riportate nel testo dell'avviso.

(2167/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781690)